

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Art. 1

Natura e ambito di applicazione della procedura

1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione e Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia), concordano, la procedura di conciliazione di cui possono avvalersi i clienti e Telecom Italia, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, che insorgano tra l'Azienda ed i Clienti, meglio individuate nella delibera 173/07/CONS.
2. La procedura applica il modello della "Conciliazione Paritetica", nel rispetto della Delibera 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM), in conformità ai principi sanciti dalla Raccomandazione 257/98/CE – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L n. 115 del 17/4/1998 - e dalla Raccomandazione 2001/310/CE - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea L n. 109 del 19/4/2001, al Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche D. Lgsvo 259/2003 del 1 Agosto 2003 e al Codice del Consumo.
3. In conformità alla Delibera 173/07/CONS dell'AGCOM, l'avvio della procedura sospende, ai sensi del richiamato art. 1 - comma 11 della Legge 31/7/1997, n° 249 - i termini per agire in sede giurisdizionale che riprendono a decorrere dalla sua conclusione.

Art. 2

Ufficio di conciliazione

1. Presso le sedi di Telecom Italia, elencate nell'Allegato A, è istituito un Ufficio di conciliazione, al quale fanno capo le attività disciplinate nel presente Regolamento.
2. L'Ufficio di conciliazione è dotato di una Segreteria che fornisce, ai Conciliatori ed alle parti, il necessario supporto organizzativo nello svolgimento delle rispettive funzioni ed attività.
3. Alla Segreteria dell'Ufficio di conciliazione è destinato personale di Telecom Italia che opera in raccordo con i Conciliatori e che ha l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso della procedura.

4. Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico, unitamente alla Carta dei Servizi, tramite pubblicazione nelle Pagine Bianche (Elenco della rete urbana di appartenenza), per via telematica sul sito Internet www.187.it e www.191.it, presso le sedi Telecom Italia e presso le sedi delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione e sui loro siti. Presso gli Uffici di Conciliazione è disponibile l'elenco dei conciliatori, che viene redatto sulla base delle segnalazioni comunicate, per quanto rispettivamente di competenza, da Telecom Italia e dalle Associazioni dei Consumatori e sono, altresì, fornite informazioni relativamente al funzionamento della Procedura, ai tipi di controversie che possono essere trattate, alle disposizioni che regolano l'avvio e lo svolgimento della procedura stessa, ai risultati pratici e all'efficacia giuridica delle soluzioni adottate.

Art. 3

Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione

1. Presso l'Ufficio di conciliazione è istituito a cura della Segreteria un archivio, a disposizione delle parti, che raccoglie le richieste di conciliazione e i verbali delle procedure istituite dinanzi all'Ufficio.
2. La Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione:
 - Riceve le domande necessarie per attivare la procedura di conciliazione di cui all'art. 5 e le protocolla;
 - Cura l'elenco dei conciliatori e trasmette ai conciliatori individuati, sulla base delle domande di conciliazione, la relativa documentazione;
 - Predisponde l'avviso della convocazione e lo trasmette alle parti. In tale avviso sono specificatamente indicati:
 - a) la data e il protocollo di iscrizione;
 - b) la data e il luogo fissato per la riunione dinanzi alla commissione paritetica di Conciliazione;
 - c) l'oggetto della procedura;
 - d) l'Ufficio addetto alla ricezione degli atti;
 - e) il nominativo dei Conciliatori componenti la Commissione paritetica.
 - Tiene copia dei Verbali di conciliazione che provvede a consegnare alle parti alla conclusione della procedura, ai sensi del successivo punto 4. dell'art. 7

Art. 4

Commissione di conciliazione

1. La controversia è curata da una Commissione Paritetica formata da due Conciliatori, un conciliatore in rappresentanza di Telecom Italia e un conciliatore delle Associazioni dei Consumatori in rappresentanza del cliente.

La Commissione di Conciliazione compone la controversia secondo equità e con riferimento agli impegni contrattuali, alla normativa di settore ed anche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche D. Lgsvo 259/2003, nel rispetto della Delibera 173/07/CONS dell'AGCOM, ed assicura l'osservanza del principio d'indipendenza ai sensi della Raccomandazione 98/257/CE e della Raccomandazione 2001/310/CE.

2. L'elenco dei Conciliatori comprende i nominativi designati da Telecom Italia e dalle Associazioni dei Consumatori firmatarie.

Per essere iscritti nell'elenco è necessario aver frequentato l'apposito seminario di formazione dei conciliatori.

Art. 5

Procedimento di conciliazione

1. Il Cliente conferisce al rappresentante dell'Associazione dei Consumatori, componente la Commissione di Conciliazione, mandato ad individuare una proposta per la composizione della controversia e si impegna a comunicare allo stesso rappresentante, entro 3 giorni lavorativi, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa.

L'assistenza legale non è necessaria.

2. Il Cliente autorizza il rappresentante designato, anche ai sensi della Legge 675/96, ad avere accesso a tutti i documenti tecnico amministrativi attinenti la controversia oggetto del tentativo di conciliazione, compresa la documentazione del traffico.

3. Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che le argomentazioni, le informazioni e le proposte relative alla controversia siano liberamente presentate su base confidenziale e che resteranno tali.

4. La procedura è gratuita ed è avviata mediante la "domanda di conciliazione" di cui all'allegato B che deve essere inoltrata, con raccomandata, ovvero per fax, ovvero per e-mail, all'Ufficio di conciliazione territorialmente competente, in funzione del luogo in cui si trova l'utenza (Vedi elenco Allegato A).

5. Il modulo per la "domanda di conciliazione", di cui all'Allegato B del Regolamento, è disponibile sul sito www.187.it nelle sezioni Info utili e Informa Consumatori e sui siti delle

Associazioni firmatarie; contiene i dati per l'identificazione delle parti (il nome, il cognome e la residenza o il domicilio del cliente), il numero della linea telefonica, la tipologia del servizio interessato e una breve descrizione dei fatti.

6. La “domanda di conciliazione” deve essere sottoscritta dal cliente e/o dal suo rappresentante. Nell'eventualità in cui la domanda sia inoltrata per via telematica, la sottoscrizione potrà risultare dalla copia depositata nel corso della riunione della Commissione Paritetica di Conciliazione di cui al successivo art. 6.

La domanda può essere, altresì, presentata presso una delle Associazioni dei consumatori firmatarie, che provvede a trasmetterla, tempestivamente, all'Ufficio di Conciliazione.

7. Qualora il cliente, non abbia segnalato nella domanda di conciliazione, l'Associazione dei Consumatori a cui vuole conferire mandato, la domanda sarà assegnata, a cura della Segreteria, ad una delle Associazioni firmatarie del Regolamento di Conciliazione secondo un criterio turnario. La procedura si esaurisce entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, da parte dell'Ufficio di Conciliazione.

8. La Segreteria di Conciliazione, invia ai Conciliatori ed alle parti l'avviso di convocazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione.

9. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione, le parti possono presentare all'Ufficio di Conciliazione le proprie argomentazioni con le relative informazioni ed eventuali prove.

Art. 6

Riunione dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione

1. In sede di riunione la Commissione di Conciliazione verifica, sulla base della sottoscrizione della domanda di conciliazione, che il cliente sia stato pienamente informato del fatto che:

a) in ogni momento ha diritto di rifiutare di partecipare alla procedura, di abbandonarla e di adire altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale della controversia o al sistema giudiziario ordinario;

b) può accettare o rifiutare la soluzione convenuta dalla Commissione paritetica entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione della soluzione proposta e può consultare una fonte indipendente;

c) l'esecuzione della procedura, che integra il tentativo obbligatorio di conciliazione, permette di proseguire nella risoluzione della controversia, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'AGCOM 173/07/CONS.

2. La Commissione esamina il caso e la documentazione correlata ed ascolta le ragioni del cliente, qualora questi ne abbia fatto espressa richiesta nel modulo di domanda.
3. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta, anche di una sola delle parti, può fissare un'ulteriore riunione di approfondimento, non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
4. Dopo aver esaminato il caso la Commissione individua la proposta di soluzione che il Rappresentante dell'Associazione sottoporrà al cliente. Sarà cura del Rappresentante dell'Associazione comunicare all'Ufficio di Conciliazione l'accettazione o il rifiuto della proposta, da parte del cliente.
5. La Commissione può, dopo aver esaminato il caso, non individuare alcuna ipotesi/proposta di soluzione, in questo caso viene redatto il relativo verbale di mancata conciliazione e di conclusione della procedura.

Art. 7

Conclusione della procedura

1. Nel caso in cui la Commissione abbia individuato la proposta di soluzione di cui al presente art. 6 comma 4, la procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che integra tale proposta e la relativa accettazione o con l'annotazione del rifiuto del cliente da parte dell'Ufficio di Conciliazione
2. Il verbale ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ..
3. È cura della Segreteria consegnare o inviare ad ognuna delle parti una copia del verbale.

Art. 8

Provvedimenti in materia di sospensione del servizio

1. Nel corso dello svolgimento della procedura di conciliazione, Telecom Italia non intraprende iniziative di autotutela fino ai 15 giorni successivi al ricevimento del verbale della seduta di conciliazione, decorsi i quali si applicano le ordinarie procedure di gestione del credito inclusa la sospensione della linea, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento.
2. La sospensione del servizio può esclusivamente essere adottata nei casi di frode o morosità abituale del cliente.

Art.9

Relazione dell'attività svolta

Telecom Italia e le Associazioni dei Consumatori, firmatarie del Regolamento di Conciliazione, pubblicano, con cadenza annuale, una relazione sull'attività di Conciliazione svolta nel rispetto del presente Regolamento. Tale relazione viene resa disponibile sul sito www.187.it e www.191.it di Telecom Italia e delle Associazioni firmatarie e viene inviato all'AGCOM ed alle istituzioni preposte alla tutela dei diritti dei consumatori.